

Codice A1701B

D.D. 24 luglio 2026, n. 763

Applicazione dell'art. 39, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Riduzione delle rese produttive e definizione della destinazione dei prodotti esclusi dalla DOC PIEMONTE per la vendemmia 2026.



ATTO DD 763/A1701B/2026

DEL 24/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Applicazione dell'art. 39, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Riduzione delle rese produttive e definizione della destinazione dei prodotti esclusi dalla DOC PIEMONTE per la vendemmia 2026

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” comma 2 stabilisce che:

“le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti”.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato (di seguito Consorzio) ha inviato, in data 1 luglio 2026 (ns. prot. n. 00014777 del 01/07/2026), la richiesta, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 della legge n. 238/2016, di riduzione della resa massima classificabile come DOC Piemonte, la definizione dei quantitativi dei superi e la loro destinazione per la vendemmia 2026. La comunicazione è corredata dalla documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio tecnico del Consorzio, comprensiva dei dati relativi all'andamento degli imbottigliamenti, delle giacenze e delle prospettive commerciali della denominazione.

La richiesta di riduzione della resa è motivata dall’analisi dell’ufficio tecnico del Consorzio che registra un calo degli imbottigliamenti, nei primi 5 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, pari al 9%, e dalle informazioni delle aziende consorziate che evidenziano una situazione

commerciale caratterizzata da un rallentamento della domanda che fa prevedere una contrazione delle vendite verso alcuni Paesi terzi.

Considerato che la contrazione degli imbottigliamenti registrata nel corso del 2026, unitamente alle informazioni relative all'andamento della domanda nei mercati di riferimento e alle giacenze illustrate dal Consorzio, evidenzia una situazione suscettibile di determinare uno squilibrio tra il potenziale produttivo della denominazione e la capacità di assorbimento del mercato, rendendo pertanto opportuna l'adozione di misure preventive di gestione della produzione ai sensi dell'art.39 della legge n.238/2016.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci svoltasi il giorno 30 giugno 2026.

Considerate le seguenti richieste formulate dal Consorzio relativamente alle rese ad ettaro e ai quantitativi dei superi:

Vini Piemonte DOC	Resa uva q/ha da disciplinare	Resa vendemmia 2026 q/ha	Superi vendemmia 2026 q/ha
“Piemonte” bianco	140	132	5
“Piemonte” bianco frizzante	140	132	5
“Piemonte” bianco passito	140	132	5
“Piemonte” rosso	130	123	5
“Piemonte” rosso frizzante	130	123	5
“Piemonte” rosso spumante	130	123	5
“Piemonte” rosso passito	130	123	5
“Piemonte” rosato	130	123	5
“Piemonte” rosato frizzante	130	123	5
“Piemonte” rosato spumante	130	123	5
“Piemonte” spumante	110	104	5
“Piemonte” Pinot bianco spumante	110	104	5
“Piemonte” Pinot grigio spumante	110	104	5
“Piemonte” Pinot nero spumante	110	104	5
“Piemonte” Pinot spumante	110	104	5
“Piemonte” Pinot Chardonnay spumante	110	104	5
“Piemonte” Chardonnay-Pinot spumante	110	104	5
“Piemonte” Albarossa	90	85	5
“Piemonte” Albarossa spumante rosato	110	104	5

“Piemonte” Barbera	120	113	5
“Piemonte” Barbera frizzante	120	113	5
“Piemonte” Barbera passito	120	113	5
“Piemonte” Croatina	110	104	5
“Piemonte” Dolcetto	110	104	5
“Piemonte” Dolcetto frizzante	110	104	5
“Piemonte” Freisa	95	90	5
“Piemonte” Grignolino	95	90	5
“Piemonte” Bonarda	110	104	5
“Piemonte” Bonarda frizzante	110	104	5
“Piemonte” Cabernet Sauvignon	110	104	5
“Piemonte” Cabernet	110	104	5
“Piemonte” Cabernet Franc	110	104	5
“Piemonte” Merlot	110	104	5
“Piemonte” Pinot nero	110	104	5
“Piemonte” Syrah	110	104	5
“Piemonte” Bussanello	110	104	5
“Piemonte” Cortese	140	132	5
“Piemonte” Cortese frizzante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	140	132	5
“Piemonte” Cortese spumante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	140	132	5
“Piemonte” Chardonnay	110	104	5
“Piemonte” Chardonnay frizzante	110	104	5
“Piemonte” Chardonnay spumante	110	104	5
“Piemonte” Sauvignon	110	104	5
“Piemonte” Viognier	110	104	5
“Piemonte” Pinot Grigio	110	104	5
“Piemonte” Riesling	110	104	5

“Piemonte” Brachetto	90	85	5
“Piemonte” Brachetto spumante	90	85	5
“Piemonte” Brachetto passito	90	85	5
“Piemonte” Moscato	115	109	5
“Piemonte” Moscato passito	115	109	5

Considerato che la riduzione proposta interessa tutte le tipologie della DOC Piemonte secondo criteri uniformi e proporzionati rispetto alle rese stabilite dal disciplinare di produzione, risultando idonea ad assicurare un'omogenea gestione produttiva dell'intera denominazione, evitando effetti distorsivi tra le diverse tipologie di prodotto.

Preso atto che la destinazione dei superi sarà per tutti esclusivamente a vino senza denominazione di origine

Definito che il rispetto delle destinazioni stabilite dal presente provvedimento, ai fini della compilazione della dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione, è posto in capo all'azienda dichiarante.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e zootecniche.

Il Settore Produzione Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo, sentite le rappresentanze di filiera secondo quanto previsto all'art. 39 della L.238/2016 mediante consultazione informatica e valutate le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione, dalle quali non sono emersi elementi ostativi all'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto, all'esito dell'istruttoria svolta e valutati gli elementi tecnici e di mercato acquisiti, che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016 per disporre, per la vendemmia 2026, una riduzione delle rese massime classificabili a DOC "Piemonte" e stabilire la destinazione dei relativi quantitativi esclusi dalla denominazione, in quanto misura idonea e proporzionata al perseguimento dell'equilibrio produttivo e di mercato della denominazione.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

determina

Di stabilire, per la vendemmia 2026, come proposto dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, e dell'art. 35, lettera d), della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Testo unico della vite e del vino":

1) le seguenti rese ad ettaro e quantitativi dei superi delle uve della DOC PIEMONTE.

Vini Piemonte DOC	Resa uva disciplinare q/ha	Resa vendemmia 2026 q/ha	Superi vendemmia 2026 q/ha
"Piemonte" bianco	140	132	5
"Piemonte" bianco frizzante	140	132	5
"Piemonte" bianco passito	140	132	5
"Piemonte" rosso	130	123	5
"Piemonte" rosso frizzante	130	123	5
"Piemonte" rosso spumante	130	123	5
"Piemonte" rosso passito	130	123	5
"Piemonte" rosato	130	123	5
"Piemonte" rosato frizzante	130	123	5
"Piemonte" rosato spumante	130	123	5
"Piemonte" spumante	110	104	5
"Piemonte" Pinot bianco spumante	110	104	5
"Piemonte" Pinot grigio spumante	110	104	5
"Piemonte" Pinot nero spumante	110	104	5
"Piemonte" Pinot spumante	110	104	5
"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante	110	104	5
"Piemonte" Chardonnay-Pinot spumante	110	104	5
"Piemonte" Albarossa	90	85	5
"Piemonte" Albarossa spumante rosato	110	104	5

“Piemonte” Barbera	120	113	5
“Piemonte” Barbera frizzante	120	113	5
“Piemonte” Barbera passito	120	113	5
“Piemonte” Croatina	110	104	5
“Piemonte” Dolcetto	110	104	5
“Piemonte” Dolcetto frizzante	110	104	5
“Piemonte” Freisa	95	90	5
“Piemonte” Grignolino	95	90	5
“Piemonte” Bonarda	110	104	5
“Piemonte” Bonarda frizzante	110	104	5
“Piemonte” Cabernet Sauvignon	110	104	5
“Piemonte” Cabernet	110	104	5
“Piemonte” Cabernet Franc	110	104	5
“Piemonte” Merlot	110	104	5
“Piemonte” Pinot nero	110	104	5
“Piemonte” Syrah	110	104	5
“Piemonte” Bussanello	110	104	5
“Piemonte” Cortese	140	132	5
“Piemonte” Cortese frizzante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	140	132	5
“Piemonte” Cortese spumante anche con menzione unità geografica aggiuntiva Marengo	140	132	5
“Piemonte” Chardonnay	110	104	5
“Piemonte” Chardonnay frizzante	110	104	5
“Piemonte” Chardonnay spumante	110	104	5
“Piemonte” Sauvignon	110	104	5
“Piemonte” Viognier	110	104	5
“Piemonte” Pinot Grigio	110	104	5
“Piemonte” Riesling	110	104	5

“Piemonte” Brachetto	90	85	5
“Piemonte” Brachetto spumante	90	85	5
“Piemonte” Brachetto passito	90	85	5
“Piemonte” Moscato	115	109	5
“Piemonte” Moscato passito	115	109	5

2) che la destinazione dei superi sarà per tutti esclusivamente a vino senza denominazione di origine.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino